



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Inserire il logo dell'Ente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L'ENTE.....PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA "NON MEDICA"

I termini relativi a persone che, nel presente Atto, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

L'Università degli Studi di Foggia, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", C.F. 94045260711, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce il 16/02/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sito in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91

E

L'Ente _____, C.F. _____, nel prosieguo del presente atto denominata "Ente" rappresentato dal Direttore Generale, Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sito in _____, via _____

PREMESSO CHE

- l'Università ha interesse a costruire e ampliare la rete formativa delle proprie Scuole di Specializzazione, includendo nella stessa UO e strutture di Enti in possesso dei necessari requisiti di accreditamento, al fine di consolidare il livello qualitativo delle Scuole e consentire agli specializzandi iscritti di formarsi presso strutture di avanguardia dal punto di vista clinico e scientifico;
- nel territorio della Regione _____ opera l'Ente _____ con il quale l'Università ritiene di poter instaurare un rapporto di collaborazione per le esigenze delle Scuole trattandosi di struttura in possesso di attrezzature e professionalità utili ai fini della formazione specialistica di cui trattasi;
- che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;

VISTI

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980, in forza del quale «i Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale»;
- che l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite Convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole aziende sanitarie individuate nel Protocollo di Intesa, tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
- l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/1992;
- il D. Lgs n. 368/1999 "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva

- 93/16/CE” e s.m.i.;
- il Decreto MIUR 29.3.2006 avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
 - il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
 - il D.I. n. 716 del 16.09.2016 recante il “Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici”;
 - il D.I. n. 402 del 13.06.2017, con cui si identificano i requisiti e gli standard delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
 - il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 1° luglio 2009 tra la Regione Puglia e l’Università di Foggia per la formazione specialistica ex art. 6, comma II del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
 - lo Statuto dell’Università di Foggia;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - il Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

**LE PARTI
COME SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART.1 - Finalità della convenzione

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che disciplina i rapporti e le modalità di reciproca collaborazione tra l’Università di Foggia e l’Ente _____ per lo svolgimento delle attività formative delle Scuole di Specializzazione (“non mediche”) di area sanitaria interessate dalla presente collaborazione.

ART. 2 – Rete Formativa

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione nell’ambito dell’Ente _____ sono riportate, nell’Allegato A al presente Accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Scuole di Specializzazione interessate dalla presente collaborazione e sono indicate, altresì, le strutture presso le quali si svolgerà la formazione, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività formativa degli specializzandi;

Articolo 3 – Frequenza delle strutture

La permanenza degli specializzandi presso le strutture dell’Ente _____ sarà finalizzata allo svolgimento di attività pratico-formativa per l’acquisizione delle competenze proprie della specialità.

Durante il periodo di permanenza degli specializzandi l’Ente _____ garantisce la possibilità di utilizzo delle strutture ed attrezzature, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le competenze tecniche e scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste anche in riferimento a:

- a) allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- b) all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- e) all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

Gli specializzandi ammessi a frequentare le strutture e le sedi dell’Ente _____ saranno tenuti al rispetto delle norme interne ed all’osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi erogati.

Gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività

Articolo 4 – Direttori delle Scuole di Specializzazione

I Direttori delle Scuole di Specializzazione interessate dal presente Accordo comunicano alla

Direzione dell'Ente _____ ed al Servizio Scuole di Specializzazione dell'Università, i nominativi degli specializzandi che frequenteranno le strutture dell'Ente, indicando per ciascuna struttura la durata del periodo di frequenza, la tipologia delle attività professionalizzanti che dovranno svolgere ed il livello di autonomia che ciascuno specializzando dovrà gradualmente acquisire nella esecuzione di tali attività, come descritte nel piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di frequenza.

La comunicazione del Direttore della Scuola si intenderà tacitamente accettata dalla Direzione dell'Ente qualora non pervenga dalla stessa alcuna comunicazione nei quindici giorni successivi.

Articolo 5 – Tutori

Le attività formative degli specializzandi si svolgono sotto il diretto controllo dei tutori.

I tutori, individuati dal Consiglio di Scuola tra i responsabili della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione, sono responsabili dell'attività svolta dallo specializzando e sono tenuti a documentarla unitamente all'attestazione del grado di autonomia raggiunto.

Ferme restando le modalità di attribuzione degli incarichi didattici previste dalla normativa vigente, l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Ente _____ le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Ente _____ provvede con oneri a proprio carico, per tutto il periodo in cui lo specializzando svolge attività formativa presso le proprie strutture, alla copertura assicurativa, alle stesse condizioni del proprio personale, per responsabilità civile per danni materiali a terzi, responsabilità civile per danni patrimoniali a terzi, infortuni INAIL connessi all'attività svolta nelle proprie strutture.

Oppure

L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni e per la responsabilità civile per danni materiali a terzi e per danni patrimoniali a terzi, per tutto il periodo in cui lo specializzando svolge attività formativa presso le strutture dell'Ente _____.

Oppure

Lo specializzando è tenuto a stipulare apposita convenzione contro gli infortuni e per la responsabilità civile per danni materiali a terzi e per danni patrimoniali a terzi, prima dell'inizio dell'attività formativa presso le strutture dell'Ente _____, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La Direzione della Scuola accerterà che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università, che provvederà, a sua volta, ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente, e ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce lo specializzando.

Articolo 7 – Sorveglianza sanitaria

Agli specializzandi che frequentano le strutture dell'Ente _____ si estendono tutte le

misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle previsioni sulla sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998, con oneri a carico dell'Ente medesimo.

L'Ente _____ provvede inoltre alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività previste per gli specializzandi, sia gli accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute degli stessi. L'Ente assicura la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti per accedere e operare in particolari ambienti, ivi compresi quelli esposti a radiazioni, nonché i relativi controlli dosimetrici. Sia l'onere organizzativo che gli oneri economici degli adempimenti di cui al presente articolo sono a carico dell'Ente _____.

L'Ente si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 9 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto per la durata di tre anni accademici, a partire dalla data di sottoscrizione (se sottoscritto in corso di anno accademico, l'anno verrà considerato per intero).

Alla scadenza del triennio l'Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno accademico in anno accademico, con possibilità di disdetta da comunicare all'altro contraente almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per l'attuazione del presente Accordo non conseguirà per le parti alcun onere finanziario oltre quelli previsti dall'Accordo stesso.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle Istituzioni contraenti.

Il presente Accordo è suscettibile di modifiche e/o di integrazioni in presenza di leggi o di regolamenti sopraggiunti ovvero a fronte di indicazioni o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualora le modifiche dovessero riguardare, invece, il solo Allegato A all'Accordo, si procederà esclusivamente con l'approvazione e la sottoscrizione del nuovo Allegato, in sostituzione del precedente.

Qualsiasi controversia inerente il presente Accordo di collaborazione, comprese quelle relative alla interpretazione, validità esecuzione e risoluzione dello stesso, sarà risolta presso il Foro di Foggia.

Letto, firmato e sottoscritto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
IL RETTORE
(Prof. Pierpaolo Limone)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

ENTE _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. _____)
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

Indicazione delle Scuole di Specializzazione “non mediche” dell’Università di Foggia che svolgono attività formative presso L’Azienda/Ente_____ e indicazione delle Unità Operative/Strutture sedi della formazione.

SEDI COLLEGATE

Scuola di Specializzazione in _____

U.O. / Struttura _____

Descrizione attrezzature messe a disposizione per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione:

SEDI COMPLEMENTARI

Scuola di Specializzazione in _____

U.O. / Struttura _____

Descrizione attrezzature messe a disposizione per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione:

Enti non Universitari che erogano prestazioni non del SSN

Scuola di Specializzazione in _____

U.O. / Struttura _____

Descrizione attrezzature messe a disposizione per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione:

Letto, firmato e sottoscritto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

(Prof. Pierpaolo Limone)

IL DIRETTORE GENERALE ENTE_____

(Dr.....)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005